

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

### presentata nella forma elaborata dalla Commissione speciale per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!" per la modifica degli art. 31 e 134 della Legge tributaria

del 12 dicembre 2016

La scrivente Commissione propone una modifica della Legge tributaria per quanto riguarda la deducibilità delle spese di manutenzione, di miglioria e investimento, tra cui i costi di costruzione (art. 31 e 134 della Legge tributaria del 21 giugno 1994). Più precisamente, si postula che la deduzione di tali costi sia condizionata alla produzione di un bonifico bancario, o equivalente, che certifichi l'avvenuto pagamento da parte dei contribuenti che si avvalgono delle prestazioni di padroncini.

#### **Motivazione**

Nel 2014 il Parlamento aveva accettato lo spirito promosso dall'iniziativa parlamentare generica di Michela Delcò Petralli "Modifica degli art. 31 e 134 della Legge tributaria (combattere il fenomeno dei padroncini)" che andava in questa direzione, senza però concretizzare una modifica di legge. La prassi da allora messa in atto si è in particolare concentrata sulle spese di manutenzione e miglioria e non sugli investimenti e i costi legati alle alienazioni immobiliari.

I mezzi oggi messi in atto per combattere la forte concorrenza dei padroncini sono molto limitati e poco efficaci. In particolare, la comunicazione alle autorità sociali italiane di casi importanti e il susseguente limitato controllo delle stesse, dei rispettivi versamenti all'INPS, è un mezzo attualmente in atto ma poco efficace e non certamente deterrente (a tal proposito si fa riferimento anche al rapporto n. 7156).

Tali modifiche di legge da un lato permetterebbero alle nostre autorità di procedere a degli accertamenti fiscali in modo equivalente, sia per coloro che deducono fatture pagate per ditte residenti sul nostro territorio, sia per fatture di ditte estere, dall'altro sono uno stimolo per il privato a dichiarare correttamente i costi di manutenzione, di miglioria e di investimento, disincentivando il lavoro nero e i reati fiscali di terzi.

#### **I.**

La Legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

##### **Art. 31 cpv. 2 (modifica)**

<sup>2</sup>Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le spese d'amministrazione da parte di terzi. **Tali spese, se sostenute per il pagamento a ditte o fornitori di prestazioni esteri, devono essere accompagnate dal bonifico bancario, o equivalente, inerente al pagamento della fattura.** Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l'imposta federale diretta.

##### **Art 134 cpv. 1 (modifica)**

<sup>1</sup>Sono considerati costi d'investimento:

- i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a un mediatore;
- i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i costi di costruzione e di miglioria; **tali costi, se sostenuti per il pagamento a ditte estere, devono essere**

**accompagnati dal bonifico bancario, o equivalente, inerente al pagamento delle fatture;**

- i contributi di miglioria, le tasse d'allacciamento e il contributo di plusvalore di cui gli art. 93 e segg. della Legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST);
- le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravano al momento del precedente acquisto.

## **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Per la Commissione speciale  
per l'attuazione dell'IP "Prima i nostri!"  
Gabriele Pinoja  
Aldi - Bang - Ghisla - Giudici - Merlo